

N. 314-

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 9. Febbraio 1817.

IL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Al Sig. Sindaco di Segnano

Dietro ricorso della Fabbrica della Chiesa di S. Magno in Segnano che addimanda come debba regularsi nel caso che non vi sieno le dodici figlie miserabili dotande, giusta la sua Affiliazione Sampugnani e la Congregazione di Carità pretenda il versamento del totale importo delle stesse 12. doti entro il termine di otto giorni nella Casa di detta Congregazione, il sig. Prefetto Am.^o con ordinanza 4. febb.^o con. n. 2354. Ser.^o ha dichiarato che ritenuto essere il peso della distribuzione di dodici doti di L. 60. di

Milano imposta annualmente dal Tespatre
Lampugnani alla chiesa di S.^{to} Magno,
costituito da un reddito di pubblica beneficenza
da erogarsi dalla congregazione di carità
Locale, e ritenuto che in mananza
delle figlie povere nubende alle quali ap-
quare le suddette doti, il loro ammontare
dever essersi in altre opere di beneficenza
che più si aggiungano alla mente del suo Dispo-
nente da determinarsi di concerto della d.^{ta}
congregazione. Dalla fabbrica Parrocchiale
numeri che seguendo gli ordini acuti dal

prelato sig. Prefetto, la incarico S.^{to} Indaco,
a fare conforme dichiarazione, tanto alla
congregazione, che alla sud. fabbrica,
invitando quest'ultima a versare la somma
costante l'importo delle mentovate doti nella
cassa della congregazione per l'uso che verrà stabi-
lito.
Sono con distinta stima.

Napoli

N^o 36.

C^{to} li 13 febr 1811.

D^o

Si vendano intese la Fabbrica
delle Chiese, e la Congregazione di
Carità di questa Comune per loro
nomina delle persone dichiarazioni;
e s'inviti la Prima al versamento
dell'ammontare delle doti di cui trattasi;

M. Pradaro

Alla Fabbrica della Chiesa di San Magno / Legnano /

Sulla domanda di cessione della Fabbrica appartenuta al Sig. Cav. Prof. Lommi.

D'Alona, come debba regolarsi nel caso, che non vi siano le dodici figlie povere dotande, giusta l'antica Istituzione Lampugnani, e la Congregazione di Santa Maria pretendendo il versamento del totale importo della stesse dodici doti entro il termine di giorni otto nella cassa di detta Congregazione, il suddetto Sig. Cav. Prof. Lommi ha dichiarato, che con Ordinanza le Febr. ann. 1811. Leg. II. ha dichiarato, che intendo apporre il peso della distribuzione di dodici doti di L. 60 di Milano imposto dal Testatore Lampugnani alla Chiesa di S. Magno, costituito da un reddito di Eccellia Beneficenza erogata dalla Congregazione di Santa Maria, e ritenuto, che in mancanza delle figlie povere nubende, alle quali assegnare le sudd. doti, il loro ammontare deve erogarsi in altre opere di beneficenza, che più si adattino alla mente del testatore Lommi da determinarsi di concerto della detta Congregazione, e della Fabbrica Carmelitana, debba prestare l'ultima disposizione indilatamente della somma costituita l'importo delle mentovate dodici doti nella cassa della Congregazione per l'uso, che verrà stabilito.

~~giunta il sudd. Sig. Cav. Prof. Lommi, che il piacere di dichiarare non condizionale.~~

Franco Magno

Seguendo quindi l'incarico ingiuntomi dal ~~sig.~~ Vice Presetto
Sistematico con suo Ordinanza e antecedente Atto, gli ho
ordini avuti dal prelodato sig. Cav. Presetto mi ha dato un donna
vicinica d'essa fabbrica dell'oratorio, ed invitando ad indilatamente
~~far sempre la prima indifferenza nella casa della congregazione~~
~~avendo già data notizia anche partecipata avendone già~~
~~sono con estrema fatica~~

al relativo occupamento, avendone di conformità la intera
la Congregazione di Carità.

Sono con estrema fatica.